Saldare i debiti... formativi



anno scolastico 2007/2008



INDICE

Introduzione	pag.	2	
GLI APPROFONDIMENTI			
1.1. Il quadro normativo inerente alle procedure per attività di recupero	pag.	5	
1.2. Gli adempimenti delle scuole e dei Dirigenti Scolastici	pag.	7	
1.3. Gli adempimenti dei docenti	pag.	9	
1.4. Il ruolo della contrattazione di scuola	pag.	12	
1.5. Le novità del CCNL	pag.	14	
1.6. I finanziamenti: incerti e insufficienti	pag.	16	
1.7. L'autonomia scolastica	pag.	18	
PER RIASSUMERE			
2.1. Debiti formativi: le competenze degli organi collegiali	pag.	21	
2.2. Schema riassuntivo degli scrutini intermedi e finali e delle operazioni relative al recupero DM 80/07 e OM 92/07	pag.	23	
Le Tabelle			
Grafico 3 e Tabella 3	pag.	27	
Tabella 4 e 5	pag.	28	

INTRODUZIONE

Il tema dei debiti formativi accumulati dagli studenti e non saldati è questione importante.

Essa attiene sia alla reale garanzia per gli studenti del successo scolastico che alla qualità dell'offerta educativa del nostro sistema di istruzione.

Aver riproposto, quindi, questo tema è stata un'operazione opportuna, che condividiamo.

Qualunque valutazione politica in questo campo, infatti, non può prescindere dal riconoscimento che il vero problema riguarda la qualità e il grado di efficacia del nostro sistema scolastico e delle strategie didattiche adottate per garantire a tutte e a tutti il raggiungimento degli obiettivi educativi necessari per l'esercizio della cittadinanza attiva.

I dati sull'alto tasso di studenti con un debito formativo che non viene mai superato dimostrano che il problema va affrontato con un'ottica e una strategia nuove, su cui ci deve essere l'impegno di tutti i docenti e i dirigenti scolastici, pena la rinuncia a svolgere la funzione principale di una scuola pubblica.

Al Ministero compete garantire alcune condizioni di base e la certezza delle risorse, non solo indicare i problemi.

Per affrontare adeguatamente il problema vanno analizzate le cause dei fenomeni legati all'insuccesso scolastico, soprattutto adesso che l'innalzamento dell'obbligo di istruzione pone alla scuola superiore nuove responsabilità.

Occorre dunque rivedere le strategie didattiche e i relativi modelli di insegnamentoapprendimento, che hanno prodotto disinteresse in molti studenti, non hanno favorito la mobilità sociale e si dimostrano inefficaci ad innalzare il livello qualitativo del sistema scolastico.

Occorre affermare il principio di responsabilità, che deve informare sia le scelte della scuola che i comportamenti degli studenti e su questo va rivendicato il massimo di serietà e impegno possibili.

Le ragioni che ci hanno spinto a predisporre questo fascicolo sulla questione debiti formativi sono, quindi, da ricondurre alla necessità di sgombrare il campo dalle numerose ridondanze e problematicità che caratterizzano gli interventi normativi e politici relativi alle procedure individuate per saldare i debiti formativi.

Con questo fascicolo intendiamo offrire alle scuole chiavi interpretative e informazioni tecniche, a supporto delle iniziative che esse sono tenute ad attivare, oltre che a rendere noto il nostro punto di vista sull'intera vicenda.

L'urgenza di salvaguardare l'immagine di serietà della scuola ha spinto il Ministro a fare un intervento normativo, in parte intrusivo rispetto alle competenze delle scuole e della contrattazione, che si caratterizza per un eccesso di indicazioni procedurali, ripetitive rispetto a quanto già contenuto nelle norme di riferimento, il DPR 275/99 sull'autonomia scolastica e il D.lgs 297/94 contenente norme sugli organi collegiali.

Il carico di adempimenti previsti rischia di offuscare l'obiettivo prioritario degli interventi, facendo prevalere una lettura burocratica a scapito della loro reale efficacia pedagogica, sconvolgendo le priorità della scuola superiore, tra cui

l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e la ricerca delle necessarie strategie didattiche innovative.

La possibilità di affidare a soggetti esterni una parte delicata e strategica della didattica, frammentando l'offerta formativa e dando luogo a discontinuità che possono essere dannose, contrasta profondamente con l'assunzione di responsabilità educativa della scuola connessa alla programmazione curricolare e al piano di istituto e si pone oggettivamente in contrasto con quanto afferma l'OM stessa al comma 1 dell'articolo 2 che recita: "le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente".

Forse tale prospettiva è finalizzata a stemperare i problemi derivanti dalla collocazione estiva dei corsi di recupero e delle prove di verifica, ma il rimedio proposto rischia di essere peggiore del male, ponendo ai docenti oggettivi problemi di affollamento di impegni e offrendo loro la scappatoia dell'appalto esterno.

In queste settimane le scuole stanno avviando le procedure finalizzate all'attuazione dei corsi di recupero e sostegno.

Per agevolare e sostenere il lavoro dei docenti abbiamo, quindi, individuato alcuni nodi significativi relativi al quadro normativo che sta a monte dell'operazione, alla contrattazione di scuola, alle norme specifiche contenute nel CCNL, agli adempimenti richiesti, alla origine e all'utilizzo dei finanziamenti, al rapporto con l'autonomia scolastica.

Su questi nodi abbiamo fatto un approfondimento normativo e una valutazione sindacale, poi abbiamo estrapolato e messo in evidenza, con schemi riassuntivi, i compiti degli organi collegiali, i tempi e le procedure degli scrutini intermedi e finali e alcune tabelle con i dati degli insuccessi scolastici.

E' un primo lavoro, che ci auguriamo utile per le scuole, su cui interverremo ancora, qualora ravvisassimo la necessità di fornire ulteriori informazioni.



GLI APPROFONDIMENTI

1.1 - IL QUADRO NORMATIVO INERENTE ALLE PROCEDURE PER ATTIVITÀ DI RECUPERO

Vediamo in che modo il nuovo quadro normativo impegnerà le scuole.

<u>La legge n.1</u> del 11/01/2007, che ridefinisce finalità e disciplina degli esami di Stato, all'<u>art 1</u> impone maggiore rigidità nell'accesso agli esami di Stato in quanto richiede, oltre alla valutazione positiva in sede di scrutinio finale, il saldo dei debiti formativi contratti negli anni precedenti.

Successivamente il <u>Decreto Ministeriale n.42</u> del 22 maggio 2007 sulle "Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione superiore" definisce le modalità di recupero dei debiti formativi agli artt. 2, 3 e 4.

L'art. 5 del DM 42/07 subordina la fattibilità degli interventi alla consistenza delle risorse assegnate e disponibili per la scuola, comprensive eventualmente di somme provenienti da erogazioni liberali (legge 40/07).

II DM 42/07 viene quasi interamente ripreso dalle norme successive, **il DM 80/07 e I'OM 92/07**, salvo che per due elementi che subiscono modifiche sostanziali:

- <u>i tempi concessi per il recupero:</u> l'art. 3, comma 2, del DM 42/07 stabilisce che il saldo del debito formativo avvenga di norma nel corso dell'anno successivo, mentre l'art. 6 del DM 80/07 impone il recupero dei debiti entro l'anno scolastico di riferimento
- scrutini ed esperti: l'art. 8 del DM 80/07 detta i tempi per gli scrutini finali che devono concludersi entro il 31 agosto oppure entro la data di inizio delle lezioni dell'anno successivo) e il graduale slittamento del ruolo dei soggetti esterni che passano da un ruolo di collaborazione (art. 4 comma 3 del DM 42/07) a quello di supplenza nei confronti dei docenti interni (art. 10 comma 3 dell'OM 92/07).

Le norme transitorie fissate dalla legge 1/07 sul saldo dei debiti formativi degli alunni che frequentano l'ultimo ed il penultimo anno e sulle modalità di attribuzione dei crediti, vengono confermate sia dal DM 80/07 (art. 2) che dall'OM 92/07 (art. 9).

Gli IDEI, regolamentati dall'art. 193 bis del TU, sono stati assoggettati alla contrattazione con il CCNI del 1999. Nel contratto 2006 – 2009 vengono fatte importanti precisazioni (vedi scheda 1.5).

La Legge 352/95, che abolì gli esami di riparazione a settembre, viene qui formalmente confermata, anche se di fatto le prove di verifica a settembre si presentano molto simili nella sostanza agli esami di riparazione.

Le nostre valutazioni

La FLC condivide l'obiettivo e l'urgenza di superare l'alto livello di insuccessi scolastici della scuola secondaria superiore e ritiene che la scuola debba considerare le attività di recupero parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa. Inoltre:

- Tutte le norme prese in esame non pongono la giusta attenzione alle differenze fra biennio e triennio, che l'innalzamento dell'obbligo ha introdotto, sia perché gli obiettivi del biennio sono definiti in competenze, sia perché il raggiungimento di tali competenze, fissato al termine del biennio, suggerisce tempi non rigidi all'interno del biennio per la maturazione delle competenze richieste.
- L'art. 4 del D.M. 42/07 prevedeva l'utilizzo di modalità innovative per il recupero dei debiti formativi, con l'eventuale presenza di collaborazioni esterne, e la stessa cosa sembra essere affermata dall'art. 3 del D.M. 80/07, ma l'esplicitazione nell'OM 92/07 fa assumere alle collaborazioni altro significato. Infatti l'art. 10 che fissa i criteri per l' utilizzazione del personale precisa che inizialmente bisogna utilizzare il personale della scuola, successivamente docenti esterni e poi soggetti esterni non bene individualizzati. Ci troviamo dunque di fronte ad un capovolgimento del ruolo dei soggetti esterni: da collaborazione per specifiche e significative attività a sostituzione del ruolo dei docenti.
- Se le attività di recupero devono essere parte integrante del piano dell'offerta formativa, una declaratoria così puntuale delle azioni didattiche esclude le forme non tradizionali di organizzazione didattica della scuola. Basti pensare all'organizzazione delle scuole che attuano progetti di alternanza scuola lavoro o agli istituti professionali impegnati in alcuni periodi dell'anno in attività di tirocinio per la terza area.
- L'utilizzo del 20% del monte ore delle singole discipline (DM 47/06) ha avuto sin dalla sua nascita un destino ben diverso da quello che era il suo intento ispiratore: da utile strumento per avvicinare la scuola alle reali esigenze formative del territorio a strumento per il recupero e per le eccellenze.
- Si continua ad intervenire in modo poco opportuno (vedi programma scuole aperte, attività motorie) nell'autonomia organizzativa delle scuole (vedi scheda 1.7), suggerendo varie figure professionali a supporto, quali consulenti o coordinatori, dimenticando che i collegi dei docenti si sono già organizzati autonomamente in tal senso ad inizio d'anno, con l'individuazione delle figure strumentali e di ogni altra struttura organizzativa a essa funzionale, quali ad esempio i dipartimenti e i relativi responsabili.

1.2. - GLI ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE E DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Accanto ai compiti in cui è esplicitamente chiamato in causa il docente (vedi scheda 1.3), la normativa prevede compiti per i Dirigenti scolastici e per le scuole. Il termine scuola è assai generico.

Infatti, non si esclude una ulteriore divisone dei compiti a livello di scuola, implicando sia una responsabilità del Dirigente scolastico sia ulteriori impegni per il personale docente, che andranno gestiti democraticamente nelle sedi collegiali (vedi scheda 2.1) o di confronto sindacale, per i rispettivi aspetti, sia compiti del personale amministrativo (soprattutto per quanto riguarda la redazione e la comunicazione).

I compiti per i Dirigenti scolastici esplicitamente indicati non sono molti e riguardano:

- 1. utilizzare i docenti nelle attività aggiuntive;
- 2. promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività.

Gli adempimenti riservati alle scuole sono molti di più, e indicano la gran parte delle funzioni più propriamente operative.

Per una migliore comprensione, possono essere suddivisi in compiti di comunicazione e compiti di organizzazione.

Comunicazione

Spetta alla scuola:

a) durante il periodo di attività didattica

1. dare notizia delle iniziative di sostegno alle famiglie;

b) dopo lo scrutinio intermedio

- 1. indicare alle famiglie carenze e voti proposti in caso di insufficienza
- 2. comunicare alle famiglie gli intereventi didattici per il recupero ed il loro calendario;

c) dopo lo scrutinio finale

- 1. indicare alle famiglie carenze e voti proposti in caso di insufficienza
- 2. comunicare per iscritto alle famiglie le decisioni assunte nello scrutinio finale
- 3. comunicare alle famiglie gli interventi didattici per il recupero ed il loro calendario;

d) dopo lo scrutinio definitivo

- 1. pubblicare all'albo i risultati per coloro che hanno recuperato
- 2. pubblicare all'albo il non-ammesso per coloro che non hanno recuperato.

Organizzazione

Spetta alla scuola:

a) durante il periodo di attività didattica

1. promuovere e favorire la partecipazione degli studenti alle iniziative di sostegno;

b) dopo gli scrutini intermedi e dopo quelli finali

- 1. individuare discipline e aree disciplinari dove fare gli interventi
- 2. determinare modalità tempi e organizzazione
- 3. realizzare e attivare le iniziative di recupero (è obbligatorio)
- 4. ricorrere eventualmente a insegnanti esterni per svolgere il recupero
- 5. individuare modalità innovative di svolgimento del recupero
- 6. portare a conoscenza delle famiglie le iniziative di recupero.

Le nostre considerazioni

Anche in questo caso l'invadenza ministeriale finisce per confondere le indicazioni che dovrebbero essere proprie degli atti centrali con le competenze proprie dei Dirigenti scolastici, le cui prerogative esplicitamente indicate sembrano assi poche salvo poi minacciarli sul versante della loro carriera – revoca dell'incarico - come accade con una recente disposizione del 28 novembre scorso).

Tante, troppe e ripetitive sono invece le indicazioni che vengono date ad una istituzione genericamente indicata, la scuola, che invece ha una sua articolazione precisa in figure (docenti e personale ata) e organi di decisione e direzione (organi collegiali e dirigente scolastico).

Rimane, inoltre, in un'area di grande indeterminatezza, la procedura da seguire qualora alcuni o molti docenti dell'istituto non si rendessero disponibili a svolgere le iniziative di recupero.

La OM dice che, in ordine di priorità, vanno prima individuati docenti interni all'istituto e poi soggetti esterni con l'esclusione di enti "profit" e che spetta al Collegio dei docenti e al Consiglio di istituto individuare i requisitii di qualità a cui devono corrispondere i soggetti esterni da impiegare.

In questo caso il dirigente scolastico, che ha il compito di gestire i rapporti, può trovarsi in situazioni di particolare delicatezza, con grossi margini di discrezionalità e di complessità.

1.3. - GLI ADEMPIMENTI DEI DOCENTI

I docenti sono chiamati ad affrontare l'attuazione delle nuove disposizioni contenute nei Decreti Ministeriali 42/07 e 80/07 e nell'Ordinanza Ministeriale 92/07, che riguardano il recupero dei debiti scolastici.

La normativa individua precise procedure per le attività di recupero, che dovranno essere rispettate da parte di tutte le componenti l'istituzione scolastica, docenti, dirigenti e personale ATA.

In particolare, per i docenti si prevede:

Coordinamento delle attività

Uno o più docenti <u>possono</u> essere individuati dal collegio dei docenti come coordinatori delle attività di recupero. Ciò naturalmente dovrebbe essere fatto in tempi compatibili con l'avvio delle attività stesse, quindi, presumibilmente, all'inizio dell'anno.

Riceveranno un compenso che spetta alla contrattazione di scuola definire.

Valutazione dell'alunno

Il docente propone al consiglio di classe una valutazione dell'alunno, in particolare nel corso degli scrutini intermedi e indica le carenze dell'alunno.

Nello scrutinio finale propone il voto.

E' bene ricordare che, comunque, in ogni scrutinio la formulazione del voto e le decisioni circa l'esito dello scrutinio sono collegiali, quantunque l'ordinanza, in caso di voto insufficiente proposto dall'insegnante della disciplina, faccia riferimento solo alle argomentazioni e alle procedure relative alla determinazione del debito e al suo recupero.

Recupero

Oltre a svolgere gli interventi di recupero così come essi sono stati definiti nelle diverse sedi decisionali, spetta al docente:

- 1. promuovere e favorire la partecipazione degli studenti alle iniziative di sostegno;
- 2. raccordarsi con gli altri insegnanti nel caso gli alunni provengano da classi diverse.

Recupero e sostegno

La normativa usa due termini "recupero" e "sostegno" per indicare due modalità di recupero diverse:

- con <u>sostegno</u> si indica l'attività già prevista dalle norme precedenti, inserita nel POF;
- con <u>recupero</u> si indica l'attività introdotta dalle nuove norme, da mettere in atto a seguito di una verifica formale, trimestrale o quadrimestrale, che rileva l'insufficienza.

Il "recupero" quindi non esclude il "sostegno", il quale anzi è considerato recupero a tutti gli effetti.

Quindi la programmazione e l'attuazione di attività di "sostegno" può essere programmata dall'inizio dell'anno, anche in termini preventivi.

Sportello

Anche l'attività di "sportello", una delle forme più diffuse di intervento sui debiti formativi, può continuare ad essere programmata e attivata. Il docente deputato a questo tipo di attività viene individuato dal consiglio di classe.

La norma indica l'orario pomeridiano per lo svolgimento di questa attività, ma la formulazione usata non appare prescrittiva. L'Ordinanza Ministeriale prevede anche il criterio di retribuzione, forfettario, ma ciò è un evidente sconfinamento rispetto a competenze che sono proprie della contrattazione di scuola.

Quindi la definizione della modalità di retribuzione è rimessa, senza alcun dubbio, a quest'ultima (vedi scheda 1.4).

Verifica durante il periodo di attività didattica

Al temine di ciascun intervento di recupero, il docente fa le verifiche. Le verifiche devono essere documentate. Insieme all'esito delle verifiche, il docente dovrà prevedere ulteriori supporti per l'alunno, nel caso di esito non positivo.

Verifica durante il periodo estivo

Tra il termine degli interventi di recupero e la convocazione del consiglio di classe per la formalizzazione definitiva dello scrutinio finale, il docente conduce le verifiche estive per la propria disciplina, assistito da colleghi del medesimo consiglio di classe oppure assiste i colleghi del medesimo consiglio di classe nello svolgimento delle verifiche. E' bene notare che la verifica spetta al docente della classe a cui l'alunno appartiene, anche se l'intervento è stato condotto da altri docenti della scuola o esterni.

Valutazione definitiva

La valutazione definitiva, che si deve svolgere entro il 31 agosto o, solo in casi eccezionali, non oltre l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, si configura come un perfezionamento dello scrutinio finale (che si è tenuto a giugno) per i casi lasciati in sospeso. Essa quindi compete al consiglio di classe in seduta di scrutinio.

Le nostre considerazioni

Le attività di sostegno e recupero sono parte fondamentale della ordinaria attività didattica e per questo vanno programmate ed inserite all'interno delle scadenze normali, evitando il più possibile l'accumulo di insufficienze, che andrebbero invece recuperate al momento della loro emersione.

La normativa si preoccupa di entrare molto nei particolari di tutta l'azione di recupero, ma per quanto faccia, finisce poi per non esaurirla, lasciando magari fuori, nell'equivoco e nell'ambiguità, cose decisive. Dimentica, invece, che esiste un'autonomia scolastica (vedi scheda 1.7), le cui norme hanno già circoscritto e attribuito i diversi ambiti decisionali, nonché le diverse prerogative attuative.

Il testo quindi si configura al tempo stesso come non esaustivo (scarsezza di indicazioni, registrate sotto la voce recupero, che dovrebbe essere la voce principale) e invadente (si veda in proposito lo sconfinamento, nel caso dello sportello, in compiti propri della contrattazione, per quel che riguarda i pagamenti, o degli organi collegiali, per quello che riguarda la collocazione oraria).

In alcuni casi poi l'Ordinanza 92/07 finisce per dimenticare che esistono le norme primarie contenute nel DM 297/94, che tutelano la collegialità delle decisioni: è il caso delle indicazioni riguardanti gli scrutini finali.

Nello stesso tempo la evidente differenza tra le modalità con cui si svolgono le verifiche sui recuperi effettuati nel periodo di svolgimento delle attività didattiche, affidati con poche formalità al singolo docente, e quelli effettuati nel periodo estivo di sospensione delle stesse, che prevedono una non meglio definita "commissione" di più docenti del medesimo consiglio di classe, rendono il tutto sempre più simile a quella restaurazione degli esami di riparazione che il Ministero stesso si sforza di negare.

1.4. - IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE DI SCUOLA

Il ruolo della contrattazione di scuola tra RSU e Dirigente scolastico si riconferma aspetto non secondario, in armonia con le decisioni assunte dagli OO.CC., nell'attuazione dei corsi di recupero agli studenti con debiti formativi introdotti dal Ministro Fioroni (D.M. 80/2007 e OM n. 92/2007).

Con il contratto 2006 - 2009 (vedi scheda 1.5) lo diventa ancora di più, perché viene incrementato e reso più esigibile e praticabile l'insieme dei diritti e delle relazioni sindacali di scuola (diritto d'informazione e contrattazione).

Del resto, che la contrattazione di scuola abbia un ruolo importante è lo stesso ministro a ricordarlo nell'Ordinanza n. 92, all'art. 10 comma 4, in cui si afferma: "Le modalità di utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di sostegno e di recupero sono definite in sede di contrattazione integrativa di istituto".

Ricordiamo, in breve, quali sono le competenze della <u>contrattazione</u> di scuola, che possono avere attinenza con i corsi di recupero dei debiti formativi:

- 1. i criteri di utilizzazione dei docenti in relazione al POF (i corsi di cui parliamo sono parte integrante del POF) (art. 6 c. 2 lett. h);
- 2. i criteri riguardanti l'organizzazione del lavoro e l'articolazione dell'orario sia del personale docente che del personale Ata (art. 6 c. 2 lett. m);
- 3. i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo (e quindi anche la quota da destinare a tale tipologia di attività) (art. 6 c. 2 lett. l e art. 88 c. 1);
- 4. i criteri di attribuzione dei compensi accessori dalle risorse del Fondo, ivi compresi quelli derivanti da altre risorse aggiuntive (art. 6 c. 2 lett. I);
- 5. i criteri di individuazione del personale docente ed Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo (art. 6 c. 2 lett. m)
- 6. Tutti i compensi forfettari da attribuire ai docenti e al personale Ata (artt. 9, 33, 34, 47 e 88 c. 1).

La RSU ha inoltre <u>diritto di informazione</u> preventiva sul piano delle attività sia dei docenti che degli Ata (art. 28 c. 4 e art. 53 c. 1), sull'insieme delle risorse destinate al personale (art. 6 c. 2 lett. b) e su tutte le materie oggetto di contrattazione di scuola (art. 6 c. 2 lett. g).

La RSU infine verifica che il Dirigente scolastico conferisca sempre tutti gli incarichi e le attività in forma scritta (art. 28 c. 4).

Le nostre valutazioni

Da quanto sopra esposto e da quanto complessivamente prevede il contratto recentemente sottoscritto, è del tutto evidente l'importanza del ruolo delle RSU e la centralità della contrattazione di scuola nell'organizzazione e gestione dei corsi di recupero.

Spetta a ciascuna scuola decidere in autonomia come organizzare al meglio il lavoro del personale docente, ma anche del personale Ata, che comunque viene coinvolto nell'organizzazione delle attività aggiuntive della scuola.

Compete anche alla singola scuola decidere come gestire al meglio ed in maniera efficace tutte le risorse ad essa inviate, sia quelle di origine contrattuale che quelle provenienti da leggi.

Rispetto all'entità dei compensi, spetta sempre alla contrattazione di scuola stabilire la misura di tutti quelli non riconducibili a tariffa oraria di 50 euro per attività d'insegnamento. E' il caso, ad esempio, dei compensi da attribuire per l'attivazione dello sportello previsto dall'OM 92/07 all'art. 2, comma 11, e per la retribuzione spettante al personale ATA coinvolto nell'attuazione dei corsi.

Ma anche delle funzioni strumentali, alcune delle quali potrebbero avere dal collegio docenti l'incarico di coordinamento di tali attività, cosa che lo stesso ministro richiama nell'ordinanza (art. 3 c. 4).

In conclusione possiamo dire che c'è un nuovo quadro normativo e contrattuale che affida alla contrattazione di istituto un ruolo molto importante,

E' bene tenere presente comunque che le decisioni della contrattazione si inseriscono in un contesto più generale che tiene conto in particolare delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola: consigli di classe, collegio docenti e Consiglio d'Istituto.

1.5. - LE NOVITÀ DEL CCNL

Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola (quadriennio 2006-2009) prevede molte novità importanti per le attività di recupero rivolte agli alunni con debiti formativi, l'organizzazione del lavoro e l'utilizzo del salario accessorio.

Il nuovo quadro contrattuale affida alla contrattazione di istituto un ruolo importante nel definire le modalità di effettuazione delle nuove disposizioni ministeriali.

Innanzitutto il contratto chiarisce che l'obbligo a prestare le 18 ore d'insegnamento da parte dei docenti della scuola secondaria è dovuto solo "nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale" (art. 28, c. 5).

E' da questa precisazione che discende il fatto che le ore prestate per i corsi di recupero sono da considerare sempre come aggiuntive, e quindi da retribuire.

Ciò a prescindere dal fatto che la scuola li organizzi durante l'anno, a giugno o a settembre (oltre che, ovviamente, d'estate).

A meno che gli Organi Collegiali della scuola (vedi scheda 1.4) non decidano di destinare una quota del curricolo obbligatorio, sempre nell'ambito del calendario scolastico, e fino ad un massimo del 20%, al recupero dei debiti formativi. Solo in questo caso il docente è tenuto a prestare le sue 18 ore settimanali senza alcuna retribuzione aggiuntiva.

Il DS deve obbligatoriamente attribuire gli incarichi previsti dal piano delle attività in forma scritta.

Il compenso orario per queste attività d'insegnamento è stato portato a 50 euro l'ora (al posto dei 28 euro precedenti, vedi tab. 5 allegata al CCNL).

Questa nuova misura scatterà a partire dal 1 gennaio 2008.

Nella parte relativa al Fondo è stata prevista esplicitamente la possibilità di retribuire le attività di recupero per gli alunni con debito formativo (art. 88 c. 2 lett. c).

Sempre nella parte relativa al Fondo d'istituto è stata prevista la possibilità di retribuire, in maniera forfettaria, non solo la flessibilità (già prevista nel precedente contratto) ma anche il "particolare impegno professionale dei docenti in aula", se questo è connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica (art. 88 c. 2 lett. a).

L'attività di "sportello" può essere retribuita con il Fondo (art. 88 c. 2 lett. k).

Infine i docenti possono prestare la propria attività di collaborazione con altre scuole (art. 35), previa autorizzazione da parte del DS della scuola di appartenenza, per l'attuazione di progetti deliberati dagli organi collegiali di quella scuola, nel caso in cui nella stessa non siano presenti "particolari competenze professionali o non vi sia la disponibilità" dei docenti di quella scuola a prestare determinate attività aggiuntive.

Questo articolo è quindi applicabile anche per le attività di recupero per i debiti formativi, quando non vi è la disponibilità da parte dei docenti della scuola.

Di conseguenza una scuola, prima di ricorrere all'utilizzo di "soggetti esterni", deve utilizzare il personale docente di altre scuole che si sia dichiarato disponibile (art. 10 c. 3 OM n. 92/07).

Le nostre valutazioni

La nuova normativa contrattuale, fortemente innovativa in molte sue parti, consente di gestire bene le novità introdotte dal Ministro con il DM n. 80/07 e con l'OM n. 92/07, confermando e garantendo l'autonomia delle scuole e degli organi collegiali nell'attuazione dei corsi di recupero e valorizzando, nel contempo, il ruolo della contrattazione di scuola.

C'è una forte valorizzazione professionale del lavoro dei docenti nel rapporto con i ragazzi: maggiore riconoscimento e valorizzazione del lavoro d'aula e compensi significativamente incrementati per le prestazioni aggiuntive d'insegnamento.

Di conseguenza il contratto di lavoro consente all'autonomia delle scuole, in tutte le sue componenti, di gestire in autonomia le soluzioni più idonee per innalzare la qualità del servizio nella scuola e per rispondere alle esigenze dei ragazzi.

1.6. - I FINANZIAMENTI: INCERTI E INSUFFICIENTI

Il Ministro Fioroni nell'annunciare il Decreto Ministeriale sui debiti formativi ha dichiarato una disponibilità finanziaria di 210 milioni di euro, probabilmente con una certa approssimazione dovuta alla scarsa chiarezza sulla loro quantificazione.

Tuttavia, in coda ad un confronto con il Ministero, che si è svolto il 27 novembre, le organizzazioni sindacali sono state informate che il 7 Dicembre le scuole riceveranno finanziamenti corrispondenti ai seguenti importi:

- 30.000.000 di euro come quota parte dei finanziamenti per gli interventi a favore del sistema scuola previsti dalla Finanziaria 2007;
- 28.000.000 di euro come *una tantum* (solo per il 2008), provenienti dai finanziamenti previsti dal Decreto fiscale n. 159 di ottobre 2007 collegato alla Finanziaria, distribuiti sulla base di indici ricavati dai dati sui debiti e finalizzati al recupero nel biennio obbligatorio.

A queste somme vanno aggiunte quelle derivanti dai finanziamenti per gli IDEI, collocati sul Fondo di istituto.

Storicamente queste somme si attestavano intorno ai 160 milioni di euro, ma il nuovo contratto (vedi scheda 1.5) fissa nel 17% del totale dei finanziamenti destinati al fondo, quelli specifici per il recupero dei debiti, aumentandone la cifra assoluta.

Ogni scuola, dopo che sarà effettuata la contrattazione relativa alla sequenza art. 90, potrà calcolare in base ai parametri che verranno definiti le somme che le verranno accreditate.

Infatti, la sequenza prevista dall'art. 90 del CCNL integrerà compiutamente il quadro abbinando i parametri finanziari ai moltiplicatori sulla base di un quadro finanziario definito compiutamente con tutti gli stanziamenti.

Si arriva così al finanziamento complessivo a disposizione.

In questa fase il calcolo del Fondo, comunque, si fa con i vecchi parametri.

Il finanziamento complessivo potrà essere ulteriormente implementato – secondo il Ministero - da donazioni, ai sensi della Legge 40/07.

Al riguardo, è bene però specificare che si tratta di ipotetiche risorse da reperire sul territorio e dalla singola scuola.

Noi abbiamo criticato pesantemente la logica della Legge 40 e questo caso ne dimostra ulteriormente l'ambiguità. E' del tutto evidente, infatti, che se questi finanziamenti arriveranno sarà la scuola a deciderne l'utilizzo in piena autonomia. Le indicazioni del Ministero non hanno alcun rilievo al riguardo.

Le nostre valutazioni

Innanzitutto va detto che i fondi disponibili per una partita così importante risulteranno probabilmente insufficienti (e quindi andrà previsto l'impegno "politico" ad un loro incremento) e inoltre sono affidati a procedure che non condividiamo per quanto riguarda la loro attribuzione alle scuole.

Considerando il fatto che il recupero è adempimento obbligatorio per la scuola che ha la responsabilità di rispondere pienamente ai bisogni formativi degli alunni, che l'attuazione dell'Ordinanza ministeriale prevede un fitto calendario di iniziative a ciò finalizzate e che il CCNL fissa il compenso orario per tali attività, quando si collocano nell'area dell'aggiuntività, ne deriva che:

- i finanziamenti destinati al recupero devono rispondere alle necessità, essendo impensabile che la scuola prosciughi il proprio Fondo d'istituto per far fronte a queste sole attività e trascurando ogni altro impegno;
- 2. la scelta di collocare il recupero nell'area del 20%, o nell'area delle soluzioni flessibili e differenziate, per far fronte contemporaneamente alle necessità derivanti dal recupero, dal sostegno e dalla cura dell'eccellenza, devono essere il frutto di un'opzione didattica e non di una necessità di risparmio;
- 3. la scelta di esternalizzare il recupero, che non condividiamo perché avviene senza alcun criterio ed è funzionale ad una logica riscontrata in altri provvedimenti di appalto all'esterno di pezzi dell'offerta formativa, non può incidere sui finanziamenti disponibili per la scuola.

Per quanto riguarda le modalità di accredito delle risorse aggiuntive la FLC esprime il proprio dissenso.

Infatti, non sono passate che poche ore dalla firma del CCNL, che per quanto riguarda le modalità di accredito dei finanziamenti alle scuole ha messo in campo una forte operazione di trasparenza e semplificazione riducendo drasticamente i parametri ad uno solo: i docenti in organico di diritto.

Questo parametro, per ovvie considerazioni, fotografa anche le situazioni dove i debiti formativi hanno una maggiore incidenza. La serie storica ci dice, ad esempio, che gli studenti con debiti da recuperare sono in numero maggiore in un professionale piuttosto che in un Liceo classico. E' noto che l'organico del professionale è maggiore... E' inaccettabile che ora si aggiunga un'altra modalità (poi il Ministro invoca la diminuzione della burocrazia!) che, per altro, essendo fissata sul tasso debiti della singola scuola indica una deriva verso il recuperificio.

Infine, non deve sfuggire che dopo tanto investimento mediatico le risorse fresche e stabili messe a disposizione dal Ministero per tutta l'operazione sono solo 30.000.000 di euro, una parte dei quali forse si vorrebbe poi usare per pagare gli esterni eventualmente utilizzati.

1.7. - L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Gli articoli 4 e 5 del DPR 275/99, che regolamenta l'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono norme per disciplinare l'autonomia didattica e quella organizzativa.

L'art. 4 stabilisce che le scuole "regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine [...] possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune [...] fra l'altro [...] articolazione modulare, e orari non coincidenti con l'unità oraria delle lezioni, articolazione modulare dei gruppi alunni, aggregazioni disciplinari".

Stabilisce inoltre l'obbligatorietà delle iniziative di recupero e di sostegno e attribuisce alle scuole il compito di individuare modalità e criteri per la valutazione degli alunni, per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti.

L'art. 5 attribuisce alle scuole il potere di adottare "ogni modalità organizzativa espressione di libertà progettuale" anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, di "adattare il calendario scolastico in relazione alle esigenze del POF, di organizzare in modo flessibile l'orario complessivo del curricolo e quello delle singole discipline.".

L'Ordinanza Ministeriale n. 92/07 **prevede** l'obbligo di attivare interventi di recupero, affida all'autonomia scolastica le scelte in fatto di organizzazione e realizzazione delle attività, la loro possibile articolazione in forma flessibile e differenziata, l'organizzazione degli scrutini intermedi e finali.

Impone l'avvio delle attività di sostegno atte a prevenire insuccessi fin dalle fasi iniziali dell'anno scolastico, l'effettuazione di verifiche al termine dei corsi quadrimestrali, la durata del recupero non inferiore a 15 ore, il compito di assistenza alle attività di verifica da parte di componenti il consiglio di classe, non identificabili con quelli che hanno condotto i corsi, il carattere personalizzato degli interventi, l'assolvimento entro l'anno scolastico di tutte le operazione connesse con il recupero dei debiti.

Propone l'utilizzo di uno o più docenti del consiglio di classe in compiti di consulenza e assistenza agli alunni, la collocazione pomeridiana di tale attività e la loro retribuzione con compenso forfettario (le modalità del compenso sono comunque esclusiva competenza della contrattazione integrativa e, quindi, questa indicazione è da considerarsi alla stregua di un suggerimento), il ricorso a soggetti esterni nel caso di indisponibilità dei docenti interni all'istituto a svolgere attività di recupero, l'affidamento di compiti di coordinamento delle attività di recupero.

Le nostre valutazioni

L'Ordinanza 92/07 contiene una dettagliata e minuziosa descrizione di operazioni che le scuole devono svolgere e che riguardano le attività collegiali, le attività di insegnamento e le attività funzionali.

Tutte queste azioni sono già normate sia nel DPR 275/99 sull'autonomia scolastica, sia nel DIgs 297/94 sugli organi collegiali, sia nel CCNL della scuola.

Pertanto la ripetizione delle competenze spettanti alla scuola non fa che appesantire inutilmente un testo che va smontato nella sua composizione barocca per distinguerne azioni e competenze.

Intrecciati a tutto questo vi sono però alcuni adempimenti prescrittivi che violano l'autonomia scolastica intervenendo sui tempi dell'insegnamento, sulle modalità di attribuzione di debiti e crediti e sulla metodologia di intervento didattico (il carattere personalizzato degli interventi) oppure orientano decisioni che sono di competenza dell'autonomia scolastica come quella della collocazione pomeridiana delle attività di consulenza.


Oppure intervengono in un campo di stretta competenza della contrattazione di scuola, come l'individuazione di figure di consulenti e coordinatori da retribuire con compenso forfettario o da individuare come funzioni strumentali.

Una delle norme, peraltro prescrittive, che determina un'intrusione evidente nelle prerogative dell'autonomia dei docenti, è quella che fissa in un minimo di 15 ore la durata degli interventi, a prescindere, fra l'altro, dal rapporto con il monte ore settimanale delle discipline da recuperare.

Rileviamo, quindi, come il processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ancorché formalmente riconosciuto e valorizzato, subisca continue violazioni da parte di chi vuole conservare il proprio potere di direzione, utilizzando le scuole come terminali esecutivi, ma le prerogative dell'autonomia scolastica, costituzionalizzate con la riforma del Titolo V, prevalgono su qualunque norma di rango inferiore.

In conclusione sarebbe stato sufficiente indicare criteri e parametri per l'attribuzione dei finanziamenti alle scuole, come prescritto dalla legge finanziaria 2007, e lasciare poi all'autonomia della scuola la definizione di percorsi che rientrano nella sua sfera di competenze, invece di soffocarla sotto un diluvio di adempimenti.

Ma a parte i tentativi del Ministero, è evidente che compete all'autonomia scolastica e alla responsabilità professionale del corpo docente programmare al meglio lo svolgimento delle attività di recupero non potendo essere considerate buona parte delle indicazioni ministeriale altro che dei suggerimenti.



PER RIASSUMERE

2.1. - DEBITI FORMATIVI: LE COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

II DM 80/2007 e l'OM 92/2007 confermano pienamente le prerogative degli organi collegiali come previste dall'ordinamento disegnato dal D.L.vo 297/1994 e dal DPR 275/99.

II Consiglio d'Istituto

Le modalità di recupero e di verifica del saldo dei debiti formativi devono essere definite nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola entro il 31 dicembre 2007.

Ciò significa, per <u>il Collegio dei Docenti seguire gli indirizzi generali organizzativi del Consiglio d'Istituto, definire gli aspetti pedagogico-didattico e trasmetterli al Consiglio per la loro adozione nell'ambito del POF.</u>

II Collegio dei Docenti

Definisce:

- i criteri pedagogico-didattici anche ai fini della composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi di sostegno/recupero e dell'assegnazione dei docenti ai gruppi costituiti;
- le modalità organizzative, precisando tempi, durata, modelli, forme di verifica;
- ove lo ritenga opportuno, nell'ambito organizzativo, articolazioni diverse da quella della classe, interventi per gruppi omogenei provenienti da classi parallele, interventi didattici nell'ambito dell'utilizzazione del 20% prevista dal DM 47 del 13 giugno 2006;
- attività di sportello per assistenza e consulenza agli alunni, nella promozione dello studio individuale.

Il Collegio, inoltre, può individuare uno o più docenti cui affidare il coordinamento delle attività di recupero/sostegno.

Naturalmente spetta ancora al Collegio definire i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali che orientino le decisioni del Consiglio di classe.

I Consigli di classe

I Consigli di classe sono il luogo deputato ad ogni decisione operativa riguardante tutta la materia del recupero dei debiti formativi.

Essi programmano ed attuano le attività di recupero nell'ambito dei criteri e modalità definiti dal Collegio dei Docenti:

- individuano gli eventuali Docenti incaricati dell'attività di "sportello";
- individuano, su indicazione dei docenti delle discipline, natura dei deficit formativi degli alunni, obiettivi dell'azione di recupero e le stesse azioni di recupero;
- tengono conto della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti;
- deliberano le modalità di realizzazione delle verifiche prevedendo verifiche scritte o scrittografiche e/o orali;
- certificano gli esiti ai fini del saldo dei debiti;

- in caso di sospensione del giudizio finale su una o più discipline, organizzano le verifiche secondo il calendario stabilito dal Collegio (le verifiche sono condotte dal docente della disciplina assistito da altri colleghi del Consiglio);
- operano in sede di integrazione dello scrutinio finale entro agosto o entro l'inizio delle lezioni con la medesima composizione dello scrutinio finale (facendo rientrare gli eventuali supplenti, i trasferiti e i pensionati).

Le nostre valutazioni

Le competenze degli Organi collegiali sono puntualmente indicate, in modo particolare vengono confermate le prerogative del Consiglio di classe come collegio perfetto che decide sulle proposte di voto dei singoli insegnanti.

Ma più che di attività ordinaria, il sospetto che si tratti di una riedizione degli esami di riparazione è confermato dal fatto che le verifiche dei recuperi in corso d'anno sono affidate al singolo docente della disciplina, mentre quelle delle materie insufficienti, su cui è stato rinviato il giudizio, si realizzano secondo una procedura da "esami da riparazione" alla presenza di qualche collega, come una vera e propria sottocommissione.

E' questo l'aspetto più critico dell'intera questione, perché in effetti non solo si deresponsabilizza la scuola rispetto ad uno dei suoi compiti ordinari e più importanti, ma si aprono le porte alla privatizzazione di sue importanti funzioni e, perché no, al mercato delle lezioni private.

2.2. - SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI E DELLE OPERAZIONI RELATIVE AL RECUPERO DM 80/07 E OM 92/07

Le nuove disposizioni sul recupero dei debiti scolastici, pur non volendo cambiare tutta la normativa su verifiche e valutazioni finali (il che avrebbe richiesto una procedura legislativa, decisamente più lunga), modificano però di fatto alcuni tempi e alcune procedure.

Diverse procedure riguardano gli scrutini, ma non c'è dubbio che la formalizzazione di alcuni atti riguarda anche il periodo che intercorre tra uno scrutinio e l'altro. La sequenza che ne risulta è la sequente.

1. Primo scrutinio intermedio (trimestrale o quadrimestrale)

Non risulta modificato più di tanto nei tempi e nei modi di entrata, mentre in uscita si dovrà porre attenzione a:

- individuazione delle carenze degli alunni
- comunicazione di queste alle famiglie
- predisposizione degli interventi di recupero.

2. Predisposizione interventi di recupero

Andrà svolta o nel consiglio di classe di scrutinio o in un consiglio di classe successivo, definendo modalità di svolgimento (per classe, per gruppi pluriclasse, ecc.), orari e calendari, modalità di verifica comunicandoli agli alunni e alle famiglie.

3. Svolgimento degli interventi di recupero

Andrà svolto secondo le modalità, gli orari e i calendari decisi, curando la presenza degli alunni che sono obbligati a frequentare (non sono obbligati solo coloro per i quali le famiglie abbiano scelto e comunicato alla scuola il ricorso a ripetizioni private o ad altre forme di preparazione).

4. Verifica sul recupero

Si tratta di una verifica a sé e viene svolta in forme ordinarie, al termine degli interventi di recupero, sulla base di modalità deliberate dal consiglio di classe.

5. Secondo scrutinio intermedio (solo per le scuole che adottano la periodizzazione trimestrale)

Deve prevedere che sia avvenuta la valutazione anche dei risultati dell'intervento di recupero, mentre in uscita dovrà prevedere le stesse attenzioni del primo scrutinio.

6. Predisposizione interventi di recupero

Vedi punto 2.

7. Svolgimento degli interventi di recupero

Vedi punto 3.

8. Verifica sul recupero

Vedi punto 4.

9. Scrutinio finale

Si svolge, sulla base dei criteri indicati dal collegio docenti, normalmente nel mese di giugno ed è di fatto finale solo per gli alunni promossi o respinti, per tutti gli altri implica una sospensione del giudizio. Sulla base delle proposte di valutazione (voto) dei docenti dovrà prevedere se lo studente è in grado di rimediare alle insufficienze oppure no. In quest'ultimo caso bisognerà:

- comunicare **per iscritto** alle famiglie le insufficienze;
- provvedere alla organizzazione di interventi estivi, sulla base del calendario deciso dal collegio dei docenti;
- comunicare ad alunni e famiglie i tempi dei corsi e delle verifiche finali.

10. Predisposizione degli interventi di recupero

Andrà svolta già nel consiglio di classe di scrutinio finale o in un consiglio di classe successivo, definendo modalità di svolgimento (per classe, per gruppi pluriclasse, ecc.), orari e calendari, e modalità di verifica, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, e adottando il calendario delle verifiche stabilito dal collegio dei docenti, comunicando il tutto agli alunni e alle famiglie.

11. Svolgimento degli interventi di recupero

Gli interventi di recupero andranno svolti, nel periodo compreso tra gli scrutini finali e il 31 agosto, secondo le modalità, gli orari e i calendari decisi in base ai criteri deliberati dal collegio dei docenti, curando la presenza degli alunni che sono obbligati a frequentare (non sono obbligati solo coloro per i quali le famiglie abbiano scelto e comunicato alla scuola il ricorso a ripetizioni private o ad altre forme di preparazione).

12. Verifica sul recupero

Viene svolta da un gruppo di docenti formato dal docente della disciplina in cui l'alunno è insufficiente e da altri docenti del medesimo consiglio di classe (il numero non è precisato), secondo un calendario deliberato dal collegio dei docenti e comunque entro il 31 agosto.


13. Scrutinio definitivo (ufficialmente: "integrazione dello scrutinio finale")

Si deve svolgere ordinariamente entro il 31 agosto, solo in casi eccezionali è possibile scivolare a settembre, purché prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. In quella sede andranno sciolte le riserve su promozione o non promozione dell'alunno rimandato sulla base delle verifiche effettuate al termine degli interventi di recupero e della considerazione di tutto il lavoro annuo.

In questa sequenza non è stata considerata la periodizzazione in bimestri adottata da molte scuole, che per altro non è ufficiale, né l'articolazione rigida di svolgimento degli scrutini intermedi e finali prevista dalle norme del DM 80/07 e dell'OM 92/07 la prende in considerazione.


Senza escludere, perciò, che la sequenza qui indicata per i periodi intermedi possa essere riprodotta anche per i bimestri, da un punto di vista formale gli interventi connessi a questa modalità rientrano più nell'ambito del "sostegno" (recupero preventivo o secondo formule tradizionali) che del "recupero" (recupero ex DM 80/07 e OM 92/07). Ciò non deve però comportare differenze di trattamento dei docenti dal momento che gli interventi di sostegno rientrano nelle attività di recupero (art. 2 comma 3 dell'OM 80/07).

Tabelle



Le tabelle che seguono sono tratte dalla pubblicazione del Servizio statistico del MPI sulla "Rilevazione sugli Scrutini ed Esami di Stato conclusivi del I e II ciclo" (Luglio 2007).

Graf.3 – Non ammessi e ammessi alla classe successiva con e senza debito formativo, per anno di corso e gestione della scuola_Scuola_secondaria di II grado (per 100 scrutinati) - A.S.2006/07



■Non ammessi ■Ammessi con debito ■Ammessi senza debito

N.B. Non sono inclusi gli studenti del terzo anno degli istituti professionali poiché sostengono l'esame di qualifica

Ministero della Pubblica Istruzione

Direzione Generale Studi e programmazione - Servizio Statistico

Tab.3 - Ammessi con debito per tipo di scuola, ripartizione geografica e disciplina_ Scuola secondaria di II grado (*per 100 ammessi con debito*) - A.S.2006-07

	Lingua e letteratura italiana	Lingua e letteratura latina	Lingua e letteratura greca	Storia - Filosofia - Pedagogia	Matematica	Fisica	Altre materie scientifiche (chimica, bio- logia, ecc.)	Lingua e letteratura straniera	Materie artistiche	Materie economico- giuridiche	Materie tecnico- professionali	Altro
Tipi di scuola												
Totale	14,3	14,2	4,0	12,5	44,0	8,6	16,3	32,4	4,3	13,4	18,5	3,6
Licei classici	8,8	39,3	36,7	10,8	39,5	5,0	9,2	22,2	3,5	1,9	0,1	1,2
Licei scientifici	10,2	39,4	1,4	11,1	51,3	11,5	12,9	26,6	7,3	0,8	0,4	1,2
Licei linguistici	13,4	18,1	0,0	14,4	44,5	9,3	6,4	65,0	5,8	2,9	0,0	3,1
Licei socio-psico-pedagogici	12,8	23,0	0,8	19,1	44,7	4,5	14,2	35,4	4,1	6,6	0,4	4,6
Istituti tecnici	16,7	0,2	0,0	11,2	42,2	9,4	19,9	34,4	1,1	20,9	32,7	4,1
Istituti professionali	17,0	0,0	0,0	14,2	41,5	6,7	17,0	41,5	1,9	23,0	28,2	5,5
Istruzione artistica	18,0	0,0	0,0	16,6	45,3	10,4	18,8	18,3	34,3	4,8	13,0	7,6
Ripartizioni geografiche												
Nord	13,3	12,6	2,9	12,0	45,0	9,3	15,6	33,4	3,9	12,3	18,0	3,7
Centro	13,0	17,3	5,2	12,5	44,3	8,5	16,0	30,2	4,3	11,8	18,0	2,9
Sud	16,2	14,1	4,6	12,6	42,7	7,6	17,0	32,3	4,4	15,2	19,4	3,7
isole	14,3	17,6	5,2	17,4	44,6	10,5	19,7	33,3	6,7	16,3	16,8	4,5

N.B.: La somma dei debiti supera il 100 in quanto un alunno può essere ammesso con debito in più materie.

Ministero della Pubblica Istruzione

Direzione Generale Studi e programmazione - Servizio Statistico

Tab.4 - Ammessi con debito per regione, ripartizione geografica, anno di corso e disciplina_Scuola secondaria di II grado (su 100 ammessi con debito) - A.S.2006/07

Regioni e		Italia	no		Matematica				Lingue			
ripartizioni	1° anno 2	°anno 3	3° anno 4	4° anno	1° anno 2	°anno 3	3° anno	4° anno	1° anno 2	2° anno	3° anno	4° anno
Italia	15,3	13,8	14,1	13,8	44,6	44,8	43,7	42,7	34,3	35,6	29,5	28,6
Piemonte	13,9	13,5	13,7	11,6	46,3	44,9	46,1	43,2	32,8	35,8	30,2	29,2
Valle d'Aosta ^(a)	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	_
Lombardia	14,6	13,1	14,2	12,9	43,7	45,1	43,9	43,1	34,6	36,1	31,8	30,7
Trentino A.A. ^(a)	14,2	14,0	9,9	10,8	39,5	43,0	42,1	41,6	39,9	35,4	31,9	31,4
Veneto	13,1	12,7	12,8	13,4	46,1	48,1	47,0	44,6	34,9	38,0	30,2	31,9
Friuli V.G.	16,5	15,4	14,0	14,6	48,5	45,6	46,3	42,9	35,8	34,6	30,7	30,9
Liguria	11,3	10,7	13,8	13,3	42,6	45,5	41,3	40,9	33,5	35,2	30,1	29,0
Emilia R.	13,2	11,9	12,8	12,9	46,8	47,4	45,5	43,8	36,2	36,5	28,1	29,3
Toscana	14,7	12,5	11,8	11,1	43,7	45,4	45,0	44,1	31,9	33,2	27,9	26,8
Umbria	12,1	12,6	14,2	11,7	47,3	49,4	51,5	46,0	28,8	29,9	24,8	26,9
Marche	16,0	15,1	14,3	13,1	48,5	49,3	48,4	49,0	37,9	39,2	29,5	27,4
Lazio	14,0	12,0	12,1	12,6	41,8	41,9	41,3	42,6	31,1	32,3	26,8	25,6
Abruzzo	15,8	14,1	13,2	14,5	46,8	47,9	44,7	43,4	34,2	35,5	27,6	26,5
Molise	16,7	16,5	15,5	15,0	49,4	45,9	45,4	41,8	29,0	31,9	21,4	20,9
Campania	19,3	17,6	15,8	16,1	44,3	42,4	40,6	40,6	37,8	38,5	30,5	30,0
Puglia	15,5	14,4	15,0	15,2	44,5	43,6	43,5	40,7	34,6	35,5	28,1	25,9
Basilicata	19,8	19,7	19,2	16,6	46,7	44,3	41,2	46,2	31,7	33,2	30,2	30,8
Calabria	20,5	15,8	17,8	19,9	40,7	41,8	42,2	38,4	35,1	37,0	26,6	27,6
Sicilia	16,3	14,3	15,6	14,2	43,9	42,4	40,8	41,2	33,4	33,4	29,7	25,9
Sardegna	15,8	13,0	14,3	14,0	45,8	44,7	43,4	44,2	33,6	35,1	32,6	31,4
Nord	13,8	12,9	13,5	12,8	45,1	46,1	45,0	43,4	34,7	36,4	30,5	30,4
Centro	14,4	12,7	12,5	12,1	43,9	44,8	44,3	44,3	32,2	33,4	27,4	26,4
Sud	17,9	16,1	15,7	16,2	44,4	43,4	42,2	40,9	35,7	36,7	28,8	27,9
Isole	16,2	13,9	15,2	14,2	44,5	43,1	41,5	42,1	33,4	33,9	30,6	27,5

⁽a) I dati non sono disponibili per la Valle d'Aosta e la provincia di Bolzano.

Ministero della Pubblica Istruzione

Direzione Generale Studi e programmazione – Servizio Statistico

Tab. 5. - Risultati degli esami di licenza per ripartizione territoriale e giudizio riportato all'esame_ Scuola secondaria di I grado (*valori percentuali*) - AA.SS. 2005/06-2006/07

Ripartizioni	Linneinti	Nam lia amaiati	Licenziati con giudizio:						
territoriali	Licenziati	Non licenziati	Sufficiente	Buono	Distinto	Ottimo			
			a.s.2006/07 ^{(a})					
Italia	97,9	2,1	37,1	26,4	19,2	17,3			
Nord	97,6	2,4	39,3	27,4	19,5	13,8			
Centro	97,9	2,1	36,0	27,2	19,6	17,2			
Sud	98,4	1,6	34,8	25,1	18,8	21,2			
Isole	94,6	5,4	40,9	23,9	18,7	16,5			
			a.s. 2005/06						
Italia	99,7	0,3	37,1	26,0	19,1	17,9			
Nord	99,7	0,3	38,7	27,4	19,6	14,3			
Centro	99,8	0,2	35,8	26,4	19,8	17,9			
Sud	99,5	0,5	35,7	24,6	18,5	21,3			
Isole	99,5	0,5	42,3	23,5	16,9	17,3			

⁽a) Nell'A.S. 2006/07 gli alunni del terzo anno vengono ammessi d'ufficio all'esame (c.m. 28 del 15 marzo 2007).

Ministero della Pubblica Istruzione

Direzione Generale Studi e programmazione - Servizio Statistico

NOTA REDAZIONALE

Riferimenti al sito www.flcqil.it

Hanno collaborato alla stesura del fascicolo:

Camilla Bernabei Americo Campanari Armando Catalano Paola Coarelli Luisella De Filippi Pino Patroncini Annamaria Santoro

Per la parte grafica: Rina Grassi